

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

del ...

Avamprogetto del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007¹
sull'approvvigionamento elettrico (legge, LAEI),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell'elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della legge.

² La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, sottostà alla legge, nella misura in cui questa intenda creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 8, 9 e 11 della legge.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *programma previsionale*: serie temporale, pattuita in livelli medi di potenza, relativa alla fornitura rispettivamente al prelievo di energia elettrica durante un determinato periodo di tempo;
- b. *energia di compensazione*: energia elettrica necessaria per compensare la differenza tra il prelievo effettivo (o la fornitura) e il prelievo (o la fornitura) secondo il programma previsionale;
- c. *energia netta*: energia elettrica prelevata dal gestore di rete, dedotta quella prelevata direttamente o indirettamente attraverso reti del livello di tensione inferiore per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio;
- d. *energia lorda*: somma dell'energia netta e dell'energia elettrica immessa nella rete del gestore di rete in maniera diretta, attraverso una stazione di misurazione verificata, o in maniera indiretta, attraverso reti del livello di tension-

RU

¹ RU 734.7 (FF 2007 2135)

- e inferiore. Se l'energia elettrica così immessa è inferiore al dieci per cento dell'energia netta, l'energia netta è considerata energia lorda;
- e. *punto di immissione e punto di prelievo*: punto della rete in cui un flusso di energia è rilevato e conteggiato o registrato per mezzo di un apparecchio di misurazione verificato (punto di misurazione);
 - f. *zona di regolazione*: area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete. Tale area è delimitata fisicamente da stazioni di misurazione;
 - g. *gestione del bilancio*: insieme dei provvedimenti tecnici, organizzativi e di conteggio per la tenuta continua del bilancio energetico e di potenza nel sistema dell'energia elettrica; vi rientrano in particolare la gestione del programma previsionale, la gestione dei dati di misurazione e la gestione del pareggio di bilancio;
 - h. *gruppo di bilancio*: raggruppamento giuridico di operatori del mercato dell'energia elettrica per creare, rispetto alla società nazionale di rete, un'unità comune di misurazione e di conteggio all'interno di una zona di regolazione;
 - i. *consumo annuo*: somma dell'energia elettrica ricevuta e prodotta autonomamente ogni anno dal consumatore finale.

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento

Art. 3 Allacciamento alla rete

¹ I gestori di reti disciplinano con direttive l'attribuzione trasparente e non discriminatoria di impianti alla rete di trasporto e di distribuzione.

² Fissano direttive analoghe per l'attribuzione di consumatori finali, imprese generatrici di energia elettrica e gestori di rete a un determinato livello di tensione nonché per la qualità minima della fornitura di energia elettrica per livello di tensione.

³ In caso di controversie decide la Commissione dell'energia elettrica (ElCom).

Art. 4 Accesso alla rete da parte dei consumatori finali

¹ Per il diritto d'accesso alla rete da parte di consumatori finali è determinante il consumo annuo per centro di consumo registrato nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l'ultima lettura. Per centro di consumo s'intende l'ubicazione di un consumatore finale costituente un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo.

² I consumatori finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh che non hanno concluso un contratto di fornitura scritto negoziato individualmente possono, entro il 31 luglio, comunicare al gestore della rete di distribuzione nel loro comprensorio che a partire dal 1° ottobre esercitano il loro diritto d'accesso alla rete. Decade così

definitivamente l'obbligo di fornitura del gestore della rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 6 della legge.

³ Il consumatore finale con un consumo annuo stimato di almeno 100 MWh che viene allacciato alla rete di distribuzione comunica al gestore di rete, due mesi prima del suo allacciamento, se esercita il suo diritto di accesso alla rete.

Art. 5 Tariffari adeguati per l'energia elettrica e contabilità per unità finali di imputazione nella fornitura di energia a consumatori fissi finali

¹ Ogni gestore di rete pubblica le basi di misurazione e il metodo di calcolo delle sue tariffe per l'energia elettrica.

² Egli è tenuto a motivare ai suoi consumatori fissi finali ogni aumento o riduzione delle tariffe dell'energia elettrica. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi comportanti l'aumento o la riduzione delle tariffe.

³ L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) può, su richiesta della ElCom, fissare il momento e la forma di presentazione della contabilità per unità finali di imputazione relativa alla fornitura di energia conformemente all'articolo 6 capoverso 4 della legge.

Art. 6 Rete sicura, performante ed efficiente

¹ La società nazionale di rete, i gestori di rete, i gestori delle centrali elettriche e gli altri partecipanti adottano provvedimenti preliminari per garantire una gestione sicura della rete. Al riguardo, tengono conto di trattati, norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute, segnatamente delle direttive della «Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)».

² La società nazionale di rete concorda con i suoi partner, in modo unitario, i provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare un regolamento per l'eliminazione automatica del carico e per l'adeguamento della produzione nelle centrali elettriche in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete.

³ Se un gestore di rete, un gestore di centrale elettrica o uno degli altri partecipanti si rifiuta di concludere un accordo ai sensi del capoverso 2, la ElCom ingiunge la conclusione del contratto mediante apposita decisione.

⁴ In caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete, la società nazionale di rete deve, per legge, adottare o disporre tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza della rete (articolo 20 capoverso 2 lettera c della legge). Se una disposizione della società nazionale di rete non è rispettata, questa può adottare una misura sostitutiva a spese del destinatario della disposizione.

⁵ Gli obblighi derivanti da accordi o disposizioni ai sensi dei capoversi 2-4 sono fatti valere con azione civile.

⁶ L'ufficio federale può fissare requisiti tecnici e amministrativi minimi per garantire una rete sicura, performante ed efficiente, nonché dichiarare vincolanti le disposizioni tecniche e amministrative della «Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)».

Art. 7 Piani pluriennali

Per le reti di distribuzione con tensione inferiore a 36 kV non è necessario allestire piani pluriennali ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 della legge.

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Calcolo dei costi, metrologia e informazione

Art. 8 Calcolo dei costi

¹ I gestori di rete elaborano un metodo uniforme per l'allestimento del calcolo dei costi ed emettono apposite direttive.

² Nel calcolo dei costi sono specificati in modo trasparente:

- a. i costi per i potenziamenti della rete necessari all'immissione di elettricità conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 1998² sull'energia;
- b. i costi per gli allacciamenti alla rete e i contributi per i costi di rete;
- c. i costi per gli impianti ridondanti;
- d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;
- e. altri costi fatturati individualmente; e
- f. le imposte dirette.

³ Ogni gestore di rete specifica in modo trasparente le regole per l'attivazione di investimenti.

⁴ I proprietari della rete forniscono al gestore di rete i dati necessari all'allestimento del calcolo dei costi.

⁵ L'Ufficio federale può, su richiesta della ElCom, disciplinare i dettagli del calcolo dei costi, in particolare il momento e la forma di presentazione di detto calcolo.

Art. 9 Metrologia e processi informativi

¹ I gestori di rete disciplinano in direttive la metrologia e i processi informativi, in particolare gli obblighi dei partecipanti, i tempi e la forma dei dati da trasmettere. La regolamentazione deve essere trasparente e non discriminatoria. Le direttive devono contemplare che anche terzi possano fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei servizi informativi.

² I gestori di rete mettono tempestivamente a disposizione dei partecipanti i dati di misurazione, uniformi e non discriminatori, necessari alla gestione della rete. Tali prestazioni non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

³ D'intesa con i consumatori finali o i produttori coinvolti, i gestori di rete forniscono ai responsabili dei gruppi di bilancio e agli altri partecipanti le informazioni necessarie per la gestione del bilancio e, su richiesta, in particolare anche i dati relativi agli ultimi cinque anni.

Art. 10 Pubblicazione delle informazioni

I gestori di rete pubblicano, tra l'altro anche attraverso un indirizzo internet e al più tardi entro il 30 giugno, le informazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 della legge nonché tutti i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

Sezione 2: Computo e traslazione dei costi di rete

Art. 11 Costi d'esercizio computabili

¹ Per costi d'esercizio computabili si intendono, oltre a quelli previsti all'articolo 15 capoverso 2 della legge, le remunerazioni a terzi per servitù.

² I costi per le prestazioni non esclusivamente in diretta relazione con la gestione delle reti devono essere detratti secondo il principio di causalità.

³ I gestori di rete stabiliscono in direttive regole uniformi per il calcolo dei costi d'esercizio. L'Ufficio federale può disciplinare i dettagli dei costi d'esercizio computabili.

Art. 12 Costi del capitale computabili

¹ I gestori di rete fissano in direttive durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti.

² Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di riacquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Per costi di acquisto si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione.

³ Per quanto concerne gli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari alla gestione della rete:

- a. sono computabili quali beni patrimoniali necessari alla gestione della rete, al massimo:
 1. i valori residui contabili di riacquisto, rispettivamente di costruzione, degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2; e
 2. il capitale netto d'esercizio necessario alla gestione della rete, al massimo per un ammontare pari al sei per cento della cifra d'affari annua ricavata con la gestione della rete.
- b. Il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari alla gestione della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni federali con

scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi, maggiorato dell'1,93 per cento.

⁴ Nel caso in cui non fosse più possibile determinare i costi iniziali di acquisto rispettivamente di costruzione degli impianti esistenti, occorre calcolarli nel seguente modo: i prezzi di sostituzione al 1° gennaio 2008 sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di rincaro ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto rispettivamente della costruzione. Il valore così ottenuto deve rispecchiare i costi effettivi di acquisto rispettivamente di costruzione. Devono essere detratti i costi d'esercizio e i costi del capitale già fatturati per i beni patrimoniali necessari alla gestione della rete. L'Ufficio federale può disciplinare i dettagli.

Art. 13 Forniture transfrontaliere

¹ Per il calcolo dei costi generati dalle forniture transfrontaliere sono fatte salve le disposizioni internazionali.

² Le entrate risultanti dall'utilizzazione transfrontaliera della rete e le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato, le quali sono impiegate in conformità all'articolo 17 capoverso 5 lettere b e c della legge, devono essere dedotte per intero dai costi computabili della rete di trasporto.

Art. 14 Traslazione dei costi nella rete di trasporto

¹ La società nazionale di rete fattura individualmente e secondo il principio di causalità i seguenti costi:

- a. ai gestori di rete, i costi per la compensazione delle perdite di potenza e la fornitura di energia reattiva;
- b. ai gruppi di bilancio, i costi per l'energia di compensazione, l'utilizzazione transfrontaliera della rete e il prezzo di mercato per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 21 capoverso 4.

² Ai gestori di rete fattura, proporzionalmente all'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali, i seguenti costi:

- a. i costi per il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione, la compensazione delle perdite di potenza, la regolazione primaria e la messa a disposizione della potenza per la regolazione secondaria e terziaria;
- b. i costi per i potenziamenti della rete necessari all'immissione di elettricità conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 1998³ sull'energia; e
- c. i supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.

³ RU 730.0

³ Fattura i rimanenti costi computabili ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e alle reti del livello di tensione inferiore, in base al seguente schema:

- a. al 30 per cento in base all'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali rispettivamente in base all'energia lorda;
- b. al 60 per cento in base alle effettive prestazioni massime trimestrali richieste alla rete di trasporto da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e da ogni rete del livello di tensione inferiore;
- c. al 10 per cento in base a una tariffa di base fissa per punto di prelievo e punto di immissione nella rete di trasporto.

⁴ I gestori di rete fissano in direttive regole non discriminatorie per il calcolo uniforme della prestazione massima trimestrale. Al riguardo, possono tenere conto dell'energia elettrica prelevata per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio.

Art. 15 Traslazione dei costi nella rete di distribuzione

¹ I costi computabili non fatturati individualmente e la partecipazione ai costi per una rete del livello di tensione superiore sono traslati sui consumatori finali allacciati direttamente alla rete in questione e sulle reti del livello di tensione inferiore, in base al seguente schema:

- a. al 30 per cento in base all'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali rispettivamente in base all'energia lorda;
- b. al 70 per cento in base alle effettive prestazioni massime trimestrali richieste alla rete del livello superiore da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e da ogni rete del livello di tensione inferiore.

² I gestori di rete fissano in direttive regole non discriminatorie per la traslazione dei costi tra reti dello stesso livello di tensione direttamente collegate tra di loro e per il calcolo uniforme della prestazione massima trimestrale. Al riguardo, possono tenere conto dell'energia elettrica prelevata per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio.

³ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare, per livello di rete, i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici del livello di rete in questione.

Art. 16 Tariffario per l'utilizzazione della rete [variante]

A livelli di tensione inferiori a 1 kV per immobili usati tutto l'anno senza misurazione della potenza, la tariffa per l'utilizzazione della rete è per almeno il 90 per cento una tariffa di lavoro non decrescente (centesimi per kWh).

Art. 17 Studi comparativi di efficienza, riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete e per l'elettricità

¹ Per verificare i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete nonché le tariffe dell'elettricità, la ElCom effettua studi comparativi di efficienza fra i gestori di rete. Al riguardo, collabora con le cerchie interessate. Tiene conto di varie condizioni strutturali su cui le imprese non possono influire, nonché della qualità della fornitura. Nel confrontare i costi computabili tiene altresì conto del grado di ammortamento. Nella verifica include i valori comparativi internazionali.

² Dispone che i guadagni ingiustificati dovuti a corrispettivi per l'utilizzazione della rete o a tariffe dell'elettricità troppo elevati siano compensati mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete o delle tariffe dell'elettricità.

Sezione 3: Eccezioni all'accesso alla rete e al calcolo dei costi di rete computabili

Art. 18

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana, su proposta della società nazionale di rete, regole trasparenti e non discriminatorie per la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 della legge. Tali regole prevedono in particolare i criteri per stabilire:

- a. la durata della deroga,
- b. la capacità di rete interessata dalla deroga,
- c. l'attribuzione degli impianti alla rete di trasporto,
- d. l'attribuzione dei punti di prelievo e di immissione ai gruppi di bilancio,
- e. il trasferimento della proprietà alla società nazionale di rete conformemente all'articolo 18 capoverso 2 e all'articolo 33 della legge,
- f. la traslazione dei costi della rete di trasporto,
- g. il finanziamento dei costi per la capacità di rete in questione,
- h. l'indennizzo nell'ambito dell'utilizzazione transfrontaliera della rete,
- i. i requisiti per i processi informativi nell'ambito della gestione del bilancio,
- j. l'imputazione dell'energia di compensazione nell'ambito della gestione del bilancio,
- k. i provvedimenti in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete e
- l. le procedure per far fronte alle congestioni.

² La ElCom decide in merito alla concessione di deroghe.

Capitolo 4: Prestazioni di servizio relative al sistema e gestione del bilancio

Art. 19 Prestazioni di servizio relative al sistema

¹ La società nazionale di rete, laddove non sia essa stessa a fornirle, acquisisce le prestazioni di servizio relative al sistema attraverso una procedura orientata al mercato, non discriminatoria e trasparente.

² I potenziamenti necessari della rete dovuti alle immissioni di elettricità da parte di produttori conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 1998⁴ sull'energia fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

³ Le remunerazioni per i potenziamenti necessari della rete di cui al capoverso 2 devono essere approvate dalla ElCom.

⁴ La società nazionale di rete retribuisce al gestore di rete, sulla base dell'approvazione della ElCom, i costi per i potenziamenti necessari della rete di cui al capoverso 2.

⁵ La società nazionale di rete fa rapporto annualmente alla ElCom sulla fornitura effettiva e sulla traslazione dei costi delle prestazioni di servizio relative al sistema.

Art. 20 Gruppi di bilancio

¹ Tutti i punti di prelievo e di immissione attribuiti a un gruppo di bilancio devono trovarsi nella zona di regolazione svizzera. Ogni punto di prelievo e di immissione può essere attribuito a un solo gruppo di bilancio.

² Ogni gruppo di bilancio deve designare un partecipante coinvolto che rappresenti il gruppo di bilancio dinanzi alla società nazionale di rete e a terzi (responsabile del gruppo di bilancio). Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è designato dall'Ufficio federale.

³ La società nazionale di rete fissa in direttive i requisiti minimi per i gruppi di bilancio secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Tiene a tal riguardo conto degli interessi di gruppi di bilancio piccoli.

⁴ Stipula un contratto con ogni gruppo di bilancio.

⁵ Ogni responsabile di un gruppo di bilancio notifica alla società nazionale di rete l'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali attribuiti al proprio gruppo di bilancio.

Art. 21 Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili

¹ I punti di immissione attraverso i quali viene ritirata l'elettricità conformemente agli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998⁵ sull'energia, sono in questa misura attribuiti al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

⁴ RU 730.0

⁵ RS 730.0

² Il responsabile del gruppo di bilancio fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l'immissione di elettricità all'interno del suo gruppo di bilancio. Tali regole devono essere approvate dall'Ufficio federale.

³ Può rifiutarsi di remunerare l'elettricità ritirata ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998 sull'energia, se il produttore non presenta in tempo utile le informazioni richieste o se infrange le regole.

⁴ I gruppi di bilancio sono tenuti a ritirare l'elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili proporzionalmente all'energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali ad essi attribuiti e a pagare alla società nazionale di rete il prezzo di mercato ai sensi dell'articolo 3h capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sull'energia.

⁵ Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dalla società nazionale di rete il pagamento della somma delle remunerazioni per l'immissione di elettricità ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998 sull'energia come anche dei costi di esecuzione.

Art. 22 Energia di regolazione e di compensazione

¹ La società nazionale di rete impiega prioritariamente quale energia di regolazione elettricità generata da energia rinnovabile.

² L'energia di regolazione può, per quanto tecnicamente possibile, essere acquisita anche oltre confine.

³ La società nazionale di rete fissa i prezzi dell'energia di compensazione in modo tale da incentivare un impiego efficiente dell'energia di regolazione su tutto il territorio svizzero, evitare abusi e far sì che i corrispettivi per l'energia di compensazione non superino i costi dell'energia di regolazione e i costi fatturati in virtù dell'articolo 14 capoverso 2 lettera a.

Art. 23 Procedure per far fronte alle congestioni nelle prestazioni transfrontaliere

¹ La società nazionale di rete fa rapporto alla ElCom sull'applicazione della regola delle precedenza secondo gli articoli 13 capoverso 3 e 17 capoverso 2 della legge e le sottopone una proposta per l'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5 della legge.

² Gli importatori possono far valere il diritto di precedenza delle forniture ai consumatori fissi finali (articolo 17 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso 3 lettera a della legge) solo se dimostrano che senza importazioni non potrebbero adempiere all'obbligo di fornitura e che nel frattempo non hanno notificato forniture a terzi.

³ La società nazionale di rete pubblica tutte le capacità attribuite nella rete di trasporto transfrontaliera nonché le capacità attribuite e i ricavi conseguiti mediante le procedure di attribuzione orientate al mercato.

⁶ RS 730.1

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 24

¹ La Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CDCE) elabora i decreti tipo necessari per l'esecuzione della legge e della presente ordinanza.

² L'esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell'Ufficio federale, ove non sia affidata a un'altra autorità. Se i gestori di rete non si accordano in tempo utile in merito alle direttive previste negli articoli 3 capoversi 1 e 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 1, 11 capoverso 3, 12 capoverso 1, 14 capoverso 4, 15 capoverso 2 e 20 capoverso 3, l'Ufficio federale può fissare le relative direttive.

³ L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

⁴ Ad intervalli regolari, ma al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Ufficio federale fa rapporto al Consiglio federale sull'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dei provvedimenti previsti nella legge e nella presente ordinanza.

⁵ Per il ricorso a organizzazioni private si applicano per analogia gli articoli 23-25 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sull'energia.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 25 Aumento delle tariffe dell'elettricità

Fino al 31 dicembre 2012, le tariffe dell'elettricità per la fornitura di energia elettrica a consumatori fissi finali valide prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 possono essere aumentate solo previa autorizzazione della ElCom. Il gestore di rete deve dimostrare la necessità economica di ogni eventuale aumento. La prova si rifà all'articolo 5.

Art. 26 Adeguatezza dei contratti esistenti

¹ Se disposizioni dei contratti esistenti violano le prescrizioni sull'accesso alla rete o sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete e se le parti contraenti non adeguano di comune accordo dette disposizioni alla nuova situazione giuridica entro l'entrata in vigore dei corrispondenti articoli di legge, esse non sono più valide.

² Se la caducità di accordi non più giuridicamente validi arreca un danno sproporzionato a una delle parti contraenti, questa ha diritto a una compensazione sotto forma di prestazioni pecuniarie o altre controprestazioni.

⁷ RU 730.01

Art. 27 Modifica del diritto vigente

Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 28 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² Gli articoli 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 22 entrano in vigore il 1° ottobre 2008.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 22 novembre 2006⁸ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Ingresso

...

visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 2007⁹ sull'approvvigionamento elettrico,

...

Art. 1 **Oggetto**

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:

- a. dell'Ufficio federale dell'energia (Ufficio); e
- b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato incaricate dell'esecuzione nel settore dell'energia (altri organi di esecuzione).

² Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell'energia nucleare e dell'approvvigionamento elettrico.

³ Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁰ sugli emolumenti.

⁴ Sono fatti salvi gli articoli 23-25 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sull'energia.

Art. 4 **Riduzione e condono degli emolumenti**

¹ L'Ufficio e altri organi di esecuzione possono ridurre o condonare gli emolumenti per:

- a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi;
- b. i progetti di ricerca;

⁸ RU **730.05**

⁹ RU **734.7**

¹⁰ RU **172.041.1**

¹¹ RU **730.01**

- c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

² Possono ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.

Art. 6 Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione

¹ Se l'esecuzione è affidata ad organi di esecuzione diversi dall'Ufficio, questi fatturano autonomamente gli emolumenti, decidono in caso di controversie sulla fattura e si incaricano dell'incasso.

² L'Ufficio può decidere, al momento del trasferimento di un compito di esecuzione, di incaricarsi della fatturazione degli emolumenti, in particolare se l'altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli.

³ Se l'Ufficio affida l'esecuzione ad altri organi di esecuzione, le due parti concordano quale parte degli emolumenti gli organi di esecuzione possono utilizzare per coprire i propri investimenti.

Art. 7 Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza

L'Ufficio o un altro organo di esecuzione possono riscuotere trimestralmente dagli assoggettati gli emolumenti di vigilanza e le tasse di vigilanza.

Art. 13a Emolumenti nel settore dell'approvvigionamento elettrico

L'Ufficio e la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) riscuotono emolumenti per le decisioni nel settore dell'approvvigionamento elettrico.

Art. 13b Tassa di vigilanza nel settore dell'approvvigionamento elettrico

L'Ufficio riscuote la tassa di vigilanza per la collaborazione con autorità estere. La tassa corrisponde ai costi di vigilanza dell'anno precedente. Essa comprende in particolare i costi per:

- a. la partecipazione al forum dei regolatori UE;
- b. la partecipazione a gruppi di lavoro su compiti internazionali come le procedure per far fronte alle congestioni;
- c. i contatti con il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG), singoli regolatori e la Commissione dell'UE in merito a compiti internazionali come standard di sicurezza, procedure per far fronte alle congestioni e indennizzo dei costi di transito.

